

Circolare F.L. 6/2014

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture in occasione delle prossime elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire, peraltro, il regolare, tempestivo pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.

§ 1 - Finanziamento.

Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate è in fase di perfezionamento l'assegnazione sul capitolo 1310 -PG 3- dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno 2014 (competenza), destinata al finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione dello svolgimento delle elezioni. Tra queste rientrano, ad esempio, il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, la retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, l'allestimento dei seggi, la provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, le spese per la propaganda elettorale, i trasporti ecc, come meglio di seguito specificato. Tali somme saranno certamente inferiori a quelle stanziare in analoghe, precedenti, occasioni per tenere conto delle nuove misure organizzative introdotte e nell'ottica dei necessari risparmi di spesa.

Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL., ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale, il cui ammontare sarà determinato da questo Ufficio non appena il Ministero dell'economia e delle finanze avrà stanziato i fondi.

Come importante elemento di novità si segnala che l'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è stato modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo che l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministro dell'interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la

maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni, così disposte, sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.

Appena questo Ufficio conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal competente Ministero dell'economia e delle finanze, con lettere separate, comunicherà le assegnazioni di fondi per le spese organizzative entro le quali le SS.LL. avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni agli enti locali, assicurando - nel contempo - il pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni.

Pertanto, nelle more della cennata comunicazione delle somme che saranno assegnate, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto le eventuali spese eccedenti le predette assegnazioni resteranno a carico dei comuni medesimi.

§ 2 - Spese da sostenere direttamente dalle Prefetture, dai Commissariati di Trento e Bolzano e dall'Ufficio di Presidenza della Valle D'Aosta.

A carico degli accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul capitolo 1310 -PG 3 dovranno essere imputate esclusivamente le spese relative ai seguenti adempimenti:

- a) spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;
- b) spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;

Per le spese postali dei comuni si rimanda al paragrafo successivo, *lettera h*).

§ 3 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.

In base alle disposizioni citate al paragrafo 1, i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei propri uffici.

A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.

- a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62.

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, si applicano le maggiorazioni previste al comma 3, del medesimo articolo 1, della predetta legge n. 70 del 1980.

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono, a seconda dei vari abbinamenti, i seguenti.

- Seggi ordinari

- in caso di sola elezione del Parlamento europeo

- Presidenti: € 120,00

- Scrutatori e Segretari: € 96,00

- in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali o comunali

- Presidenti: € 157,00

- Scrutatori e Segretari: € 121,00

- in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali e comunali o ad elezioni comunali e circoscrizionali

- Presidenti: € 194,00

- Scrutatori e Segretari: € 146,00

- in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali, comunali e circoscrizionali

- Presidenti: € 231,00

- Scrutatori e Segretari: € 171,00

- Seggi speciali (*quale che sia il numero delle consultazioni*).

- Presidenti: € 72,00

- Scrutatori: € 49,00

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Per la liquidazione si rimanda in proposito alle istruzioni contenute nell'apposita circolare in fase di emanazione.

b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), ha apportato modifiche all'articolo 15 del decreto decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla

durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei comuni.

Pertanto ai sensi del citato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 31 marzo 2014, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 30 maggio 2014, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i. Inoltre, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

In merito alla successiva rendicontazione da produrre da parte degli Enti locali per le spese inerenti il lavoro straordinario, si rimanda al paragrafo 5, punto 5a) delle presenti istruzioni.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di **quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.**

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei *quattro mesi*, stabiliti dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

A tal fine, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo 20, comma 2, del CCNL del 22 febbraio 2010, disciplinante l'omnicomprensività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato DL n. 8/1993.

c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa.

Al riguardo, nel rammentare i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e s.m.i, si rappresenta che il divieto di cui alla predetta norma non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse con lo svolgimento di elezioni per la sola quota coperta da finanziamenti statali - e quindi per le elezioni europee - in funzione dell'esigenza di assicurare un adeguato supporto allo svolgimento di una preminente funzione istituzionale. Pertanto, per tutti gli enti nei quali si effettua il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni comunali, debbono ritenersi effettuabili assunzioni a tempo determinato unicamente per gli adempimenti strettamente riconducibili alle elezioni europee, i cui oneri sono a carico dello Stato.

In ogni caso, da parte dei Comuni soggetti ai divieti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e all'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i. dovrà essere offerta, nell'ambito dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi. Al riguardo, si ribadisce che non può ritenersi legittimo il ricorso all'affidamento di incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, in tutte le ipotesi in cui non si attesti e non si dimostri l'esistenza di una necessità assoluta di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, il ricorso a tale tipologia di assunzione appare difficilmente giustificabile per gli enti di cui al comma 7 del citato art. 76, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, situazione indicativa di un sovradimensionamento numerico piuttosto accentuato.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo

contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato, dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006, nelle misure:

- 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il comma 4, del predetto articolo 16, consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).

Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

Si informa che la materia relativa al lavoro straordinario dei comuni è trattata della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali di questo Dipartimento, alla quale, pertanto, dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.

d) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, **escludendo**, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine. Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Relativamente alla fornitura delle cabine elettorali, l'articolo 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002, ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. L'articolo 5 della citata norma, che pone il maggior onere a carico della finanza pubblica, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 400, lettera c) della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pertanto in presenza di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni regionali e/o comunali, la spesa per l'eventuale acquisto di cabine elettorali formerà oggetto di riparto tra le Amministrazioni interessate.

In caso di svolgimento della sola elezione europea, l'eventuale spesa sarà posta a carico dello Stato. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Pertanto, al fine di evitare rimborsi per acquisizioni ripetitive ed espletare, nel contempo, un maggiore e accurato controllo delle acquisizioni medesime, dovrà essere predisposta una quantificazione analitica del numero di cabine elettorali necessarie ad ogni Ente locale, calcolato sul numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio (n. 4 cabine a sezione). Sulla scorta di tale quantificazione si dovrà, inoltre, provvedere al riesame dei rendiconti afferenti le consultazioni dal 2009 al 2013 ed alla successiva annotazione del numero di cabine già acquistate e rimborsate ad ogni Comune. Laddove fossero presentate richieste di rimborso per acquisizioni superiori al quantitativo massimo, così calcolato da codesti Uffici, si potrà procedere allo stralcio del rimborso in argomento, previa conferma ministeriale, in considerazione della predetta durata decennale dei beni in parola.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola, come già detto, dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

In ordine alla eventuale pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

f) Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

g) Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dalla citata legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, questo Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi. Si precisa che in caso di abbinamento delle elezioni europee con le elezioni amministrative tale spesa rientra tra quelle da ripartire tra lo Stato e le altre Amministrazioni interessate.

h) Spese postali.

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
- 2) plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei.
- 4) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. E' altresì consentito ai Sindaci dei comuni sprovvisti di ufficio telegrafico di dettare telegrammi per telefono

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 5.

Relativamente al punto 3), si precisa che i comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero ed il numero di cartoline avviso spedite.

i) Ulteriori spese.

Possono essere imputate al capitolo suindicato (cap. 1310 -PG3-) le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Si precisa che in presenza di eventuali richieste di rimborso per il noleggio di cabine e/o tabelloni elettorali, i comuni dovranno esaurientemente motivarne il ricorso, dimostrando l'effettivo risparmio rispetto all'acquisto del citato materiale. La determinazione di detto risparmio dovrà tener conto della spesa sostenuta per il noleggio rapportata a quella del mancato acquisto comprensivo del relativo ammortamento decennale.

Qualora venissero a mancare le suddette condizioni, la spesa potrà non essere ammessa a rimborso.

Relativamente alle spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, notoriamente, non possono essere imputate al citato capitolo 1310, codeste

Prefetture dovranno fare riferimento alle disposizioni impartite in merito dal competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il rimborso di tutte le spese sostenute dai comuni dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 4 - Anticipazioni ai Comuni.

Codesti Uffici dovranno corrispondere ai Comuni congrui acconti sulla base degli importi a ciascuno assegnati,

§ 5 - Rendiconti dei Comuni.

E' da premettere che per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, le amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di **quattro** mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dall'articolo 15 decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come modificato dalla più volte citata legge n. 147 del 2014 (art. 1, comma 400, lett *d*) punto 3). **Pertanto, i Comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 25 settembre 2014.**

I rendiconti dovranno essere accompagnati, in caso di abbinamento delle citate elezioni, da un prospetto riepilogativo contenente il riparto delle spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni tra gli enti interessati alle consultazioni.

Le Prefetture non dovranno effettuare i rimborsi dei saldi relativi ai rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorrerà far riferimento alla data di consegna ovvero alla data di spedizione, per raccomandata, dell'elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Qualora le procedure degli Enti locali fossero informatizzate e, conseguentemente, venissero prodotti unicamente documenti digitali, i Comuni dovranno produrre, su supporto cartaceo, copie conformi agli originali degli atti digitali.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc.. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;

f) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte di codeste Sedi, le quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dallo scrivente, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non devono gravare sul citato capitolo.

Le Prefetture provvederanno, quindi, ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando saranno state escluse le spese non ammissibili precisando, tra l'altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo. Si raccomanda di motivare adeguatamente le eventuali esclusioni disposte. Tale decreto dovrà essere trasmesso per raccomandata, anche a mano, all'Ente interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l'Ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà infine emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o sarà provveduto al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

§ 6 - Rendiconti dei funzionari delegati.

A discarico degli accreditamenti ricevuti sull'apposito capitolo, le SS.LL. avranno cura di far pervenire, ai competenti organi di controllo, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i relativi rendiconti semestrali.

Si raccomanda vivamente di disporre i pagamenti tempestivamente, in modo da non pregiudicare, per alcun motivo, con ordinativi inestinti, l'osservanza del termine del 31 marzo 2015 entro il quale occorrerà disporre il rimborso a saldo ovvero il versamento della eventuale disponibilità in conto entrate eventuali del Ministero dell'interno. Si ricorda che il citato termine discende direttamente dalla legge e non è prorogabile con alcun provvedimento amministrativo. Sono quindi prive di efficacia le eventuali richieste per dilazionarlo.

Le inosservanze espongono le SS.LL. alla possibilità di applicazione delle penalità previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Alle suddette contabilità saranno allegati i rendiconti documentati dei Comuni, con allegato l'originale del decreto di liquidazione, se ricorrente.

Allo scopo di consentire la consueta classificazione statistica delle spese sostenute e rimborsate, è opportuno che presso gli atti di codesti uffici resti apposita documentazione riguardante la natura e l'importo dei singoli oneri, anche dopo la presentazione dei rendiconti.

Si invitano le SS.LL. a segnalare, entro il 10 novembre 2014, via mail, agli indirizzi di posta elettronica marco.nespoli@interno.it oppure paola.tedeschini@interno.it:

- l'importo delle spese di cui al precedente paragrafo 2, sostenute da codesti Uffici;
- l'importo complessivo dei rendiconti definitivi presentati dai Comuni;
- l'ammontare complessivo di tutti gli impegni assunti a carico dei fondi accreditati sul ripetuto capitolo;
- la disponibilità eventualmente esistente.

Contestualmente dovrà essere data assicurazione di aver già acquisito tutti i rendiconti dei Comuni.

§ 7- Disciplina dei riparti.

Il giorno 25 maggio 2014, contemporaneamente alle elezioni europee si svolgeranno anche le elezioni regionali nelle regioni Abruzzo e Piemonte e le elezioni comunali.

In merito, si rammenta che il riparto del lavoro straordinario tra Stato, Regioni e Comuni inizia dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (10 aprile 2014). Pertanto, gli oneri relativi alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti comunali rese nel periodo intercorrente tra il 31 marzo e il 9 aprile saranno da addebitarsi all'Erario.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni.

Pertanto, in merito al riparto delle suddette spese, ivi comprese quelle postali di cui al paragrafo 3 - lettera h) - punti 1), 2) e 4), occorrerà adottare i criteri di seguito indicati.

1) Abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni regionali **o** comunali.

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico delle regioni o dei comuni.

2) Abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni regionali **e** comunali:

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune.

3) Abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni regionali, comunali **e** circoscrizionali:

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un quarto a carico dello Stato, un quarto a carico della Regione e due quarti a carico del comune.

4) Abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni comunali **e** circoscrizionali:

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del comune

Per quanto riguarda le spese riferite alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero in caso di abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali, il relativo onere sarà ripartito in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione.

I rendiconti dei comuni interessati agli abbinamenti, corredati da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alle consultazioni, dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alle rispettive Prefetture entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Le Prefetture, ultimati i dovuti controlli, procederanno al rimborso della sola quota di competenza dell'Erario e, nel contempo, trasmetteranno alle Amministrazioni regionali interessate copia dei prospetti riepilogativi relativi ai rendiconti dei comuni, con formale decreto di riparto, per il successivo rimborso dovuto dalle Regioni ai comuni della quota di propria competenza.

Per ulteriori, eventuali, dettagli del riparto della spesa con le Regioni Abruzzo e Piemonte si rimanda alle intese, in fase di perfezionamento, che saranno trasmesse alle Prefetture interessate allorché definite.

§ 9– Norme speciali per il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna

In Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna si svolgeranno sia l'elezione del Parlamento europeo sia le elezioni comunali.

Poiché in caso di contemporaneo svolgimento delle predette elezioni, il riparto delle spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453 è effettuato d'intesa con le Regioni a statuto speciale, si precisa che dette intese sono in fase di perfezionamento e saranno trasmesse alle Prefetture interessate allorché definite.

§10 - Ballottaggi

In caso di ballottaggio, si precisa che l'articolo 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62, che poneva a carico della finanza pubblica i maggiori oneri scaturenti dalla legge medesima (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese di viaggio ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione e l'eventuale acquisto di cabine elettorali) è stato abrogato dall'articolo 1, comma 400, lettera c) della legge di stabilità 2014.

Pertanto, lo Stato non è più tenuto a rimborsare la quota parte delle predette spese le quali, conseguentemente, restano a carico delle Amministrazioni comunali interessate.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni.

Con l'occasione, si pregano tutti i Prefetti, i Commissari di Governo di Trento e Bolzano nonché il Presidente della Regione autonoma della Valle D'Aosta di voler comunicare, per opportuna conoscenza, alle locali Ragionerie Territoriali dello Stato, l'avvenuta emanazione della presente circolare.

Roma, 30 aprile 2014

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)